

## CONVENZIONE DI TIROCINIO

**Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 - emanato con D.R. n. 97 del 13/03/2019**

### TRA

Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 85; C.F. 96003410766 e Partita IVA 00948960760 nella persona di RIZZO Giovanna, nata a Cosenza il 27 gennaio 1968, Direttrice pro-tempore del Centro di Ateneo Orientamento Studenti, autorizzata alla firma della presente convenzione in forza della delega rilasciata in data 16 novembre 2017 prot. n. 17037/I/9 da SOLE Aurelia, nata a Cosenza il di 11 febbraio 1957, Rettrice pro-tempore e Legale Rappresentante, tale nominata con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 30 settembre 2014, prot. n. 755, a tanto autorizzata ai sensi del vigente Statuto dell'Università

### E

l'Istituto Scolastico \_\_\_\_\_, Cod. Mecc. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_,  
Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ nel seguito più semplicemente denominato Istituto, qui rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto.

**VISTO** il Decreto del MIUR 10/9/2010, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 5 e 13, che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

**VISTO** il D.M. 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e in particolare l'articolo 3, che stabilisce i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

**VISTO** il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", che integra e aggiorna il D.M. 30 settembre 2011;

**VISTO** il D.M. 21 febbraio 2019, n. 118, con il quale gli Atenei sono stati autorizzati a erogare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e sono stati ripartiti i posti disponibili, stabilendo, inoltre, le date del 28 e 29 marzo per lo svolgimento dei test preliminari, per tutti gli indirizzi della specializzazione, e la data di conclusione dei corsi entro il mese di febbraio 2020;

**VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

**VISTA** la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'articolo 6;

**VISTO** il D.R. n. 97 del 13 marzo 2019 con il quale è stata indetta una selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2018/2019;

**VISTO** l'art. 12 comma 1 del citato D.M. n. 249/2010 il quale stabilisce che, per lo svolgimento delle attività di tirocinio, le Università possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche;

**VISTO** il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art. 8 comma 2, prevede: "Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della

predisposizione degli elenchi di cui al citato decreto, le università o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni...”;

**VISTO** l’art. 11 del citato D.M. n. 249/2010 che definisce i compiti e le modalità di reclutamento dei tutor dei tirocinanti stabilendo che le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti;

**VISTO** il D.M. 30 Novembre 2012, n. 93, in particolare l’art. 8 comma 3, con cui si prevede che le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche, con cui stipulano intese per il tirocinio, una quota del contributo di iscrizione ai relativi corsi;

**CONSIDERATO** che l’Istituto \_\_\_\_\_ possiede i requisiti strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività svolte negli anni, previsti dagli allegati A e B al D.M. 93/2012.

Tutto quanto innanzi richiamato e premesso

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto e finalità)**

L’*Istituto* e l’*Università* si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dall’Allegato B all’art. 2 del DM 30/09/2011, per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

L’*Istituto* è disponibile ad ospitare n. \_\_\_\_ studenti iscritti al Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito per l’a.a. 2018/2019, attivato l’*Università* degli Studi della Basilicata.

### **Art. 2**

#### **(Attività di tirocinio)**

Il totale delle ore di tirocinio, diretto e indiretto, è pari a 300. Quello diretto è da espletarsi per un totale di 150 ore (6 CFU), in non meno di 5 mesi. Il tirocinante è seguito da un tutor nominato tra i docenti che prestano servizio presso l’*Istituto* scolastico sede del tirocinio. L’*Università* ovvero l’istituzione scolastica può prevedere modalità operative basate su "progettualità". Le progettazioni devono essere coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla crescita professionale del personale scolastico in servizio nelle Istituzioni coinvolte nel processo.

Il tirocinio indiretto è da espletarsi per un totale di 150 ore (6 CFU) ed è articolato in:

- rielaborazione con il tutor coordinatore (50 ore);
- rielaborazione con il tutor dei tirocinanti (25 ore).

La realizzazione di tali attività prevede l’attribuzione di 3 CFU.

Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l’*Università* e presso la sede di tirocinio. Tali attività riguardano:

- rielaborazione dell’esperienza professionale;
- rielaborazione dell’esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale;
- T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione).

Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un’attività pratica sull’utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC), per un totale di 3 CFU, pari a 75 ore complessive.

**Art. 3**  
**(Attività del tirocinante)**

Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con docenti dell'Istituto, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro essendo frequentato a titolo non oneroso. Per lo svolgimento delle attività, il tirocinante sarà tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, così come stabilito nel D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- tenere un comportamento consono alla delicatezza della funzione educativa;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

**Art. 4**  
**(Tutor dei tirocinanti)**

Il tirocinio diretto è seguito dal *tutor* dei tirocinanti, individuato e nominato dal Dirigente Scolastico.

I tutor dei tirocinanti accolgono ed assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti d'aula.

L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra-aula.

L'attività d'aula comprende i seguenti compiti:

- accoglienza dei tirocinanti in aula durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica;
- assistenza agli interventi didattici effettuati dai tirocinanti;
- assistenza alle prove di valutazione realizzate dai tirocinanti;

L'attività extra-aula comprende i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni organizzative del tirocinio;
- accompagnamento al tirocinante nell'attività di preparazione degli interventi didattici e nella conoscenza alla realtà locale.

**Art. 5**  
**(Tutor coordinatori)**

Per tutor coordinatori si intendono i docenti che coordinano il lavoro dei tirocinanti e dei docenti tutor dei tirocinanti.

I loro compiti sono:

- collaborazione con l'Università nell'attivare il tirocinio;
- predisposizione, d'intesa con ciascun tirocinante, del progetto di tirocinio;
- coordinamento degli insegnanti tutor dei tirocinanti, nel contesto organizzativo dell'Istituto scolastico sede di tirocinio;
- consulenza ai tirocinanti per la progettazione degli interventi e delle verifiche;
- valutazione dell'attività di tirocinio in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti;
- assistenza durante l'elaborazione della relazione finale di tirocinio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato DM 8.11.2011, gli incarichi di tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

**Art. 6**  
**(Ruolo dell'*Università*)**

L'*Università* si impegna a:

- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto di tirocinio;
- coordinare i tutor dei tirocinanti tramite l'attività dei tutor coordinatori;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature per la preparazione e l'organizzazione dell'attività teorica e pratica del tirocinio;
- assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto proponente che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi. Non è prevista copertura assicurativa per i tragitti;
- riconoscere all'*Istituto*, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. 93/2012, per ogni tirocinante una somma pari a € 300,00 (euro trecento/00).

**Art. 7**  
**(Durata della convenzione)**

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di attivazione del percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno cui si riferisce il tirocinio posto in essere ed è annualmente rinnovabile mediante comunicazione scritta tra le parti.

Per l'*Università*  
(timbro e firma)  
La Direttrice del Centro  
Prof.ssa Giovanna Rizzo

Per l'*Istituto*  
(timbro e firma)  
Il Dirigente Scolastico